COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI COMUNE D'EUROPA





ORDINANZA SINDACALE N°19/2015

OGGETTO: Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture - Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 15 della L. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D. L.gs 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle Attività di Protezione Civile:
- l'art. 184 del D. Lgs 152/2006 classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c;
- il nuovo art. 185 del D. Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 13 del D. Lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti " le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana":
- da sempre ed ovunque in agricoltura si è fatto ricorso alla combustione controllata dei residui vegetali sui campi. Questa metodica, sin dai tempi più remoti, è stata considerata dagli agricoltori non solo valida ma, a volte, insostituibile e capace di assicurare la giusta pulizia e messa in sicurezza dei fondi dai pericoli di incendi, nonché, mediante la distribuzione delle ceneri, di rappresentare un valido apporto di nutrienti minerali per le piante, nonché fattore di arricchimento della flora microbica;
- il comma 6 bis dell'art. 182 del D. Lgs n°152/2006 comma introdotto dall'art. 14 comma 8 della legge n°116/2014 - stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali di cui all'Art. 185 comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione di rifiuti. Nei periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

DATO ATTO che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali può creare situazioni di pericolo sia in caso di incendio sia in caso di forti piogge, mediante il trascinamento degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua, provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RILEVATA l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

CONTEMPLATA la necessità di consentire, quando possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'usoconsuetudine locale all'abbruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare, su tutto il territorio del Comune di Santo Stefano di Camastra, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del c. 6 dell'art. 256 bis, introdotto dal D. L. 91/2014;

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lett. c), d), ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e oliveti, a carattere familiare, ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici.

VISTO l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D. L.gs 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riguardo ai provvedimenti contigibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTI:

- l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
- la direttiva europea 2000/29/CE;

VISTI l'art.14 c. 8 del D.L. 24.06.2014 n° 91, in G.U.R.I. del 24.06.2014 ha aggiunto il comma *6bis* all'art. 256-bis (*Combustione illecita di rifiuti*) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. ed il comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs n°152/2006 introdotto dall'art. 14 comma 8 della Legge n°116/2014;

VISTI l'art. 1 del D.A. – A.R.T.A. n°234/GAB del 30.09.2014 in G.U.R.S. n°44 parte 1^ del 17.10.2014 e la Circolare esplicativa n°0131513 del 20.10.2014 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina

ORDINA

- nel territorio del Comune di Santo Stefano di Camastra interessato dalla presenza di aree boscate o ad esse assimilate ed in quelle sottoposte a particolari vincoli di salvaguardia e riconosciute protette dalle Norme Comunitarie, Nazionali e Regionali:
 - 1.A) è consentita, ad una distanza non inferiore a mt. 100 dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lett.f), D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i. effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
 - 1.B) è vietato a chiunque far brillare mine, usare apparecchi a fiamma e/o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e/o autoveicoli che producano faville all'aperto nei boschi e nelle aree protette ad una distanza non inferiore ai mt. 100 dai loro margini esterni;
 - 1.C) nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 luglio al 15 settembre, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali <u>È SEMPRE VIETATA</u>;
 - 1.D) nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 14 luglio e tra il 16 settembre ed il 15 ottobre, le attività di cui alle lett. "A" e "B" devono essere effettuate ad una distanza non inferiore a metri 200 dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
 - 1.E) il servizio ispettorato ripartimentale delle foreste potrà, su richiesta motivata, derogare ai divieti di cui alle lettere "A" e "B" tranne nel periodo di massimo rischio compreso tra il 15 luglio ed il 15 settembre con appositi atti autorizzativi;

- 1.F) per le attività di cui alle lettere "A" e "B" la richiesta da formulare sotto forma di assunzione di responsabilità da parte del responsabile dell'ente o del proprietario del bosco, va presentata al servizio ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, almeno venti gg. prima dell'esecuzione dei lavori e deve contenere i dati previsti dall'art. 1 lett. F) del D.A. n°234/GAB del 30.09.2014.
- 1.G) L'abbruciatura dei materiali:
 - → dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;
 - → dovrà avere inizio alle ore 06.00 e termine non oltre le ore 09.00 con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni metereologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);
 - → l'area utilizzata per la bruciatura delle stoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie erbe secche ed altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 mt. ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;
 - → il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale fisicamente idoneo e fornito di attrezzature;
 - → a coloro che per comprovati motivi sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele il fuoco per il riscaldamento o la cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. Nelle aree attrezzate il fuoco potrà essere acceso negli spazi all'uopo destinati.
 - → nelle aree e nei periodi di rischio incendio, 15 giugno 15 ottobre, per le violazioni di cui alle lettere "A" e "B", si applicano le sanzioni previste dall'art. 1 lett. G) del D.A. n°234/GAB del 30.09.2014.
- 2. Nelle zone del territorio comunale, non ricadenti in aree boscate o in aree sottoposte a particolari vincoli di salvaguardia e riconosciute protette dalle Norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, fermo il divieto assoluto di abbruciamento nel periodo compreso tra il 16 luglio ed il 14 settembre, è consentita la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, secondo le disposizioni seguenti:
 - 2.1) la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, comunque, non oltre le ore 9,00;
 - 2.2) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - 2.3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono avere una dimensione maggiore di metri 4 X 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - 2.4) possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento ed avendo prontamente utilizzabili idonei strumenti adatti allo spegnimento di eventuali residuali focolai;
 - 2.5) la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
 - 2.6) rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
 - 2.7) è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
 - 2.8) il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o

ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

- 2.9) È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre.
- 3. Dalla data di emanazione della presente ordinanza, ogni altro e precedente provvedimento in materia, ad ogni effetto di fatto e di diritto è abrogato e non più applicabile.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate: penalmente, qualora si genera un incendio (Artt. 423, 423 bis e 449 C.p.). Saranno sanzionate amministrativamente con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis D.L.vo 267/2000), e comunque secondo il disposto di cui al D.A. n°234/GAB del 30.09.2014

Le sanzioni amministrative per qualunque violazione alla presente ordinanza saranno applicate con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia comunicata, a mezzo messi comunali, ai competenti comandi della Locale Polizia Municipale, dei Carabinieri, all'Ufficio Locale Marittimo ed al Corpo Forestale;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché affissa in formato sintetico nei luoghi più frequentati dell'abitato;
- per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia esposta all'Albo pretorio del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informativo dell'Ente, per la più ampia diffusione.

INFORMA

(Frandescb Re)

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR Catania entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi (120) giorni.

Santo Stefano di Camastra, Lì 10 Giugno 2015